



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMANIO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
tel.0813332914 – fax.0813332942

ORDINANZA

N. 56

del 05/06/2014

Il sottoscritto Capo Settore Ragioneria Tributi e Demanio del Comune di Forio, Dott. Vincenzo Rando;

VISTA l'Ordinanza di questo settore n.16688 del 17 giugno 2008, con la quale prendeva atto della Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, e interdiceva alla sosta, al transito ed alla balneazione alcune zone costiere del Comune di Forio, tra le quali anche la Baia di Sorgeto;

DATO ATTO che in particolare la Baia di Sorgeto con tale Ordinanza veniva interdetta completamente per l'intera profondità della baia;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 58 del 27.05.2009 fu conferito incarico professionale al Geologo Filomena Miragliuolo, al fine di redigere una perizia geologica ed un relativo parere sulla stabilità del costone della Baia di Sorgeto, dopo gli interventi eseguiti dall'Ufficio Tecnico, e se la mitigazione del rischio fosse tale da consentire una fruizione della Baia, anche parziale;

PRESO ATTO della relazione del Geologo Filomena Miragliuolo del giugno 2010 e della successiva integrazione che conclude affermando: *“In merito a quanto richiestomi, e sulla base delle considerazioni prima evidenziate è parere della scrivente che la fruizione della baia nei tratti immediatamente sottostanti le opere di rafforzamento corticale (reti-funi) sia esente dai pericoli di “caduta massi”, fermo restando la corretta esecuzione, manutenzione e il costante monitoraggio della tenuta delle opere realizzate. Permangono situazioni di rischio molto elevato nei tratti laddove le opere non sono state eseguite.”*;

DATO ATTO che con successiva nota prot.6026 del 09.03.2010 il III settore ha richiesto al VII Settore – LL.PP., di conoscere l'esito dei lavori di messa in sicurezza eseguiti lungo il costone della Baia di Sorgeto;

PRESO ATTO della nota prot.14016 del 03.06.2010, con la quale il VII Settore, trasmetteva al III settore la nota del Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Trassari, il quale dichiarava che al di sotto dei versanti oggetto degli interventi i lavori realizzati hanno certamente determinato una riduzione del rischio di caduta di massi nell'area di intervento 1 in relazione alle risorse disponibili;

DATO ATTO che il III Settore, in data 29 giugno 2010, ha richiesto ulteriore parere al Prof. Tommaso De Pippo, che in data 05.11.1999 aveva redatto idoneo parere sulla situazione statica della Baia di Sorgeto, in base al quale la Capitaneria di Porto di Ischia aveva emesso l'Ordinanza n.07/2000, con la quale già aveva disposto la riapertura parziale della Baia;



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMANIO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
tel.0813332914 – fax.0813332942

LETTO il parere del Prof. Tommaso De Pippo, del 7 luglio 2010, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 08.07.2010 al n.17072, che conclude: *“Alla luce di quanto esposto lo scrivente ribadisce quanto già esposto nelle precedenti relazioni e che pertanto nella Baia di Sorgeto, fatta eccezione per le aree già a suo tempo definite pericolose, non esistono condizioni di pericolosità che giustifichino la chiusura totale della Baia e l'inibizione al transito ed alla sosta con divieto di poter fruire delle valenze ambientali e termali del sito. A maggior ragione per alcune aree la stabilità è aumentata in virtù della messa in opera di reti paramassi che aumentano così il fattore di coesione delle masse rocciose costituenti i versanti delle falesie aggettanti nella Baia di Sorgeto.*

Lo scrivente altresì si trova a dover allargare il divieto al transito e alla sosta nel settore orientale in conseguenza di lavori di gradonatura mal eseguiti che hanno comportato una diminuzione della stabilità del versante pertanto così come evidenziato in fig.5 l'area vietata si estende dalla direttrice A-A' fino al promontorio di Punta Chiarito.

Nello stesso tempo in virtù delle condizioni di stabilità più volte evidenziate, aumentate dai lavori di posa delle reti paramassi possiamo identificare l'area che può essere considerata fruibile ai fini del transito, della sosta e delle attività balneari, che è ubicata tra la direttrice A-A' di fig.5 e la direttrice B-B' di fig.6.

Benché in parte dell'area che si estende dalla predetta direttrice B-B' verso ovest sia stata posta in opera la rete paramassi, in virtù delle condizioni di precaria stabilità già riconosciute nelle precedenti relazioni si deve considerare vietata al transito, alla sosta ed alla balneazione l'area che si estende dalla direttrice B-B' fino al promontorio di Capo Negro.

Si invita inoltre il Comune a intimare il ripristino dei luoghi e alla pulizia del materiale che può essere trasportato lungo il versante, nell'area ad est della direttrice A-A' ove sono stati iniziati lavori di gradonatura al fine di diminuire i fattori di pericolosità che si sono instaurati.

Si ritiene pertanto che la Baia può essere riaperta ai fruitori, in quanto non si riconoscono fattori di pericolosità da giustificare la chiusura, lasciando però interdette le aree ad est della direttrice A-A' e ad ovest della direttrice B-B'.

Si ribadisce inoltre l'invito ad eseguire periodicamente una pulizia dei versanti ad est della direttrice A-A', in special modo dopo eventi meteorici eccezionali.”

VISTA la planimetria allegata, che evidenzia le aree che possono essere riaperte in base al parere del Prof. De Pippo, e le aree invece che devono restare interdette;

DATO ATTO, che con determinazione dirigenziale di questo settore n.115 del 22.07.2010 e n.129 del 05.08.2010, sono stati approvati i preventivi per la sistemazione di ulteriori reti paramassi per aumentare la sicurezza per la fruizione della Baia, e per la effettuazione di almeno tre verifiche annuali della funzionalità delle reti installate;

LETTA la relazione della ditta Dolomiti Rocce, del 09.08.2010, acquisita al prot. generale dell'Ente in data 27.08.2010 al n.20812, con la quale si relaziona sui lavori eseguiti e sullo stato delle reti paramassi precedentemente installate, asserendo che allo stato attuale i lavori integrativi effettuati garantiscono e salvaguardano di fatto l'utenza, certificando l'eliminato pericolo per l'immediato;



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMANIO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
tel.0813332914 – fax.0813332942

VISTA la determina dirigenziale del V settore n. 109 del 20/06/2011 di approvazione verbale di somma urgenza e affidamento lavori per manutenzione straordinaria e realizzazione nuove opere di contenimento sulle pareti rocciose in località Baia di Sorgeto;

LETTA la relazione della ditta Dolomiti Rocce, del 20/07/2011, acquisita al prot. generale dell'Ente in data 21/07/2011 al n.18466, con la quale si relaziona sui lavori eseguiti e sullo stato delle reti paramassi precedentemente installate, asserendo che allo stato attuale i lavori integrativi effettuati garantiscono e salvaguardano di fatto l'utenza, certificando l'eliminato pericolo per l'immediato;

PRESO ATTO comunque, che sia il parere del Prof. De Pippo, che la relazione della Ditta Dolomiti Rocce fanno presente che occorre provvedere a continui monitoraggi del sistema di reti di protezione, soprattutto dopo particolari eventi meteorici, e che il periodo invernale è quello in cui si concentrano gli eventi meteorici più seri e pericolosi;

VISTA la precedente Ordinanza del V settore n. 229 del 29/07/2011, che alla luce del parere di cui sopra del Prof. De Pippo, delle opere integrative realizzate dalla Ditta Dolomiti Rocce, e della relazione della stessa ditta del 21/07/2011 nota prot. 18466 dispone di provvedere alla revoca parziale della ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008, e precisamente l'ultimo capoverso della lett.m) dell'art.1, che recita testualmente: "...omissis. Tale estensione non è ritenuta valida per la Baia di Sorgeto dove il divieto dovrà essere ritenuto applicabile all'intera Baia.", per il periodo fino al 30 ottobre 2011, con le modalità di cui al dispositivo, e di stabilire che in seguito ai successivi monitoraggi si provvederà a ordinare la riapertura parziale della Baia almeno per il periodo estivo dal 01 maggio al 30 ottobre di ogni anno;

VISTA la determina dirigenziale del III settore n. 385 del 14/05/2014 di approvazione preventivo per ispezione e controllo delle opere di contenimento realizzate sulle pareti rocciose in località Baia di Sorgeto;

LETTA la relazione della ditta Dolomiti Rocce, del 29/05/2014, acquisita al prot. generale dell'Ente in data 29/05/2014 al n.13972 con la quale si relaziona sullo stato delle reti paramassi precedentemente installate e sui lavori da eseguire;

VISTA la precedente Ordinanza del III settore n.115 del 11/06/2013, che alla luce del parere di cui sopra del Prof. De Pippo, delle opere integrative realizzate dalla Ditta Dolomiti Rocce, e della relazione della stessa ditta del 21/07/2011 nota prot. 18466 dispone di provvedere alla revoca parziale della ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008, e precisamente l'ultimo capoverso della lett.m) dell'art.1, che recita testualmente: "...omissis. Tale estensione non è ritenuta valida per la Baia di Sorgeto dove il divieto dovrà essere ritenuto applicabile all'intera Baia.", per il periodo fino al 30 ottobre 2012, con le modalità di cui al dispositivo, e di stabilire che in seguito ai successivi monitoraggi si provvederà a ordinare la riapertura parziale della Baia almeno per il periodo estivo dal 01 maggio al 30 ottobre di ogni anno;



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMANIO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
tel.0813332914 – fax.0813332942

VISTO l'art. 59 del D.P.R. n. 616/77 con il quale venivano delegate alle Regione le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

VISTO il D.P.C.M. del 21/12/1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione Regionale;

VISTA la legge n°59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;

VISTA la legge 4.12.1993, n° 494 ed i successivi decreti di attuazione; le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTI gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO il D.L.vo n.112 del 31/03/1998 n. 112, di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTO il D.L.vo n° 96 del 30/03/1999, artt.40,41 e 42;

VISTA la delibera di G.R n. 3744 del 14/07/2000 di attuazione D.L.vo 30.03.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31.10.2000;

VISTA la delibera di G.R n.1971 del 11.05.2001 "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi 112/98 e 96/99;

VISTA la delibera di G.R n 395 del 28.03.2006 "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 241/2010, con la quale si assegnano al Settore LL.PP. Demanio e Porto anche le competenze in materia di Demanio Marittimo ad uso ricreativo;

VISTO il D.L.vo n.267/2000;

ORDINA

1) di prendere atto delle precedenti Ordinanze, e da ultimo dell'ordinanza del III settore n. 115 del 11/06/2013 con la quale si provvedeva alla revoca parziale della ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008 per il periodo fino al 30/10/2013;

2) di stabilire, alla luce del parere di cui sopra del Prof. De Pippo, delle opere integrative realizzate dalla Ditta Dolimiti Rocce, e della relazione della stessa ditta del 29/05/2014, acquisita al



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMANIO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
tel.0813332914 – fax.0813332942

prot. generale dell'Ente in data 29/05/2014 al n.13972, di provvedere alla revoca parziale della ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008, e precisamente dell'ultimo capoverso della lett.m) dell'art.1, che recita testualmente: "...omissis. *Tale estensione non è ritenuta valida per la Baia di Sorgeto dove il divieto dovrà essere ritenuto applicabile all'intera Baia.*", per il periodo fino al 30 ottobre 2014, con le modalità di cui al dispositivo, e di stabilire che in seguito ai successivi monitoraggi si provvederà a ordinare la riapertura parziale della Baia esclusivamente per il periodo estivo dal 01 maggio al 30 ottobre di ogni anno;

3) di stabilire che occorre provvedere ad effettuare una costante manutenzione ed effettuare periodici controlli alla reti paramassi ed alle opere eseguite, al fine di mantenere nel tempo l'efficacia della mitigazione del rischio, al fine di rendere possibile la riapertura parziale della Baia, esclusivamente per il periodo estivo di ogni anno;

4) di ordinare pertanto che la Baia di Sorgeto possa essere riaperta ai fruitori fino al 30 ottobre 2014, in quanto non si riconoscono fattori di pericolosità da giustificare la chiusura, lasciando però interdette le aree ad est della direttrice A-A' e ad ovest della line individuata quale sicura dalla relazione della Ditta Dolomiti Rocce, come meglio identificato nella planimetria che allegata alla presente Ordinanza ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di impedire l'accesso alle aree interdette ad EST della direttrice A-A' e ad ovest della direttrice B-B', così come meglio individuata dalla planimetria allegata, mediante il posizionamento di reti e di cartelli di segnalazione.

I trasgressori della presente Ordinanza oltre ad essere responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose, saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore con effetto immediato ed abroga parzialmente l' Ordinanza citata in premessa ed ogni altra in contrasto.

Forio, 05/06/2014

Il Capo Settore III Demanio
Dott. V. Rando